



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1998

IL RETTORE

- VISTO** il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 recante il Regolamento concernente: *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;
- VISTO** il D.M. n. 139 del 4 aprile 2011 avente per oggetto *“Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: formazione iniziale degli insegnanti”*;
- VISTO** il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 8 novembre 2011 recante la *“Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;
- VISTO** il decreto n. 93 del 30 novembre 2012, concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell’art. 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 pubblicato in G.U. n. 224 del 25 settembre 2023, recante Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis, 2-ter, nonché, degli articoli 13 e 18-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59” e, in particolare, gli articoli 10 e 11 (di seguito indicato come “D.P.C.M.”);
- VISTO** il Decreto n. 256 del 28 dicembre 2023 emanato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze *“Disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali e dei criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell’articolo 2-bis, comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59”*;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Ricerca di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale dei docenti del A.A. 2023/2024, n. 335 del 07.02.2024;
- VISTO** il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 621 del 22/4/2024 avente ad oggetto le disposizioni concernenti l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’anno accademico 2023/2024, nonché l’autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila;
- VALUTATA** l’esigenza di adottare misure idonee a integrare e rafforzare il numero di tutor previsti, al fine di garantire la piena operatività dei Corsi nelle Regioni interessate;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1998

DECRETA

Art. 1 – Indizione del bando di concorso

1. Ai fini dello svolgimento nell'anno accademico 2024/2025 dei compiti tutoriali di cui all'art. 10, comma 3, del D.P.C.M. 04 agosto 2023, nell'ambito dei Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e di secondo grado attivati dall'Università degli Studi “Link Campus University”, è indetta una selezione per titoli e colloquio, riservata al personale docente in servizio a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche secondarie di I e II grado del sistema nazionale di istruzione che prestano servizio nelle Regioni Lazio, Campania e Sicilia. L'incarico di Tutor Coordinatore è conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e di quanto previsto dall'art. 10 del DPCM 4 agosto 2023.

2. La selezione è finalizzata all'individuazione delle figure di tutor coordinatori in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 4 del presente Bando, per le seguenti classi di concorso, fatta salva la loro attivazione:

- A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado
- A003- Design della ceramica
- A004 -Design del libro
- A007- Discipline audiovisive
- A008- Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica
- A010- Discipline grafico-pubblicitarie
- A011 - Discipline letterarie e latino
- A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
- A013 - Discipline letterarie, latino e greco
- A018 - Filosofia e Scienze umane
- A019 - Filosofia e Storia
- A021 - Geografia
- A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado
- A023 - Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)
- A026 - Matematica
- A027 - Matematica e Fisica
- A028 - Matematica e scienze
- A045 - Scienze economico-aziendali
- A046 - Scienze giuridico-economiche
- A047 - Scienze matematiche applicate
- AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di I grado (INGLESE)
- AB25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (inglese)

3. Il personale individuato, che assumerà le funzioni di tutor coordinatore, sarà posto in posizione di esonero totale per lo svolgimento dell'incarico ai sensi dell'art. 2-bis, comma 7, del D.L. 13 aprile 2017, n. 59 dell'art. 10, comma 3, del D.P.C.M del 4 agosto 2023). L'attribuzione dell'esonero totale potrà essere



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1998

riconosciuta soltanto per una classe di concorso.

4. Concluse le procedure di selezione, l'Ateneo comunicherà le graduatorie agli ambiti territoriali degli uffici scolastici delle rispettive Regioni per il collocamento fuori ruolo dei docenti in posizione di esonero totale.

5. Gli Uffici Scolastici di riferimento, sentito il Centro Multidisciplinare di Ateneo per la Formazione iniziale dei Docenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado (di seguito solo “Centro”), provvederanno a ripartire, per ciascuna Classe di Concorso, il contingente indicato nel DM 256/23 fra le Università e le AFAM che hanno attivato i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie, sulla base delle loro necessità.

6. In caso di mancata attivazione dell'offerta formativa accreditata da parte dell'Ateneo per l'anno accademico 2024/2025, non si procederà in ogni caso al collocamento in posizione di esonero totale.

7. Ciascun candidato concorrerà nel contingente previsto per la Regione presso cui risulta in servizio.

Art. 2 - Funzioni e compiti

1. L'impegno connesso all'incarico, ai sensi dell'art. 10, D.P.C.M. 4 agosto 2023 pubblicato in G.U. n. 224 del 25.09.2023, consiste nelle seguenti funzioni:

- a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilità' del progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;
- c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto ed indiretto;
- d) supervisionare le relazioni finali delle attività' svolte nei gruppi-classe;

2. L'incarico è svolto sotto la supervisione del Centro, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una sola volta e non consecutivamente. In caso di revoca dell'incarico di cui all'articolo 10, comma 3, 5 e 6 del D.P.C.M., il personale revocato non potrà partecipare alle selezioni per il ruolo di Tutor Coordinatore per i successivi cinque anni.

Art. 3 - Stato giuridico ed economico del tutor coordinatore

1. Al personale docente cui sarà affidato il ruolo di Tutor Coordinatore saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 6 “Stato giuridico ed economico del personale docente impegnato in compiti di tutor coordinatore” del D.M. 256 del 28 dicembre 2023, in particolare:

- a) al personale docente utilizzato in compiti di tutor coordinatore presso il Centro si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- b) l'istituzione scolastica di titolarità mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso, ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio effettuate presso il Centro, e perciò dai medesimi autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dagli uffici amministrativi del Centro competenti alla istituzione scolastica di titolarità del docente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1998

2. L'incarico di Tutor Coordinatore non comporta alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, né oneri diretti o indiretti a carico dell'Ateneo.

Art. 4 – Requisiti di partecipazione e titoli valutabili

1. Possono concorrere all'incarico di Tutor Coordinatore i docenti in servizio a tempo indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere docente a tempo indeterminato nella specifica classe di concorso, prioritariamente con almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;
- b) avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti previsti nella tabella 2 allegato A del D.I. n. 256 del 28/12/2023:

- i. esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 ovvero di tutor organizzatore o coordinatore nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o dei percorsi di Tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 o di coordinamento dei di tutor dei docenti neo immessi in ruolo;

- ii. insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal Ministero dell'istruzione e del merito e della durata di almeno 10 ore;
- iii. esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 o di tutor dei tirocinanti per i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, i percorsi di Tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nonché di tutor dei docenti neo immessi in ruolo;
- iv. tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR/MI/MIM ovvero dall'INDIRE o dall'INVALSI;
- v. insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, 28 settembre 2007, n. 137 e 10 settembre 2010, n. 249;
- vi. partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca;
- vii. pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente;
- viii. partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del Decreto



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1998

Legislativo n. 297/1994;

- ix. titolo di Dottore di ricerca in tematiche legate alla Didattica Generale o alle Didattiche Disciplinari;
- x. attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti;
- xi. abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia (per ciascun titolo);
- xii. direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università e le istituzioni AFAM;
- xiii. avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (*Long Life Learning Programme*, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) e dell'insegnamento con metodo didattico Montessori;
- xiv. incarico di collaboratore del dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo all'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- xv. funzione strumentale, o incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107, purché concernente la formazione docenti.

2. Ad ogni candidato sarà attribuito il punteggio indicato nella tabella 2 allegato A del D.l. n. 256 del 28/12/2023 in ciascuno degli ambiti, fino ad un massimo di 50 punti su 100.

3. I requisiti e i titoli di ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 5 - Domande di partecipazione. Termini e modalità

1. La domanda di partecipazione deve essere effettuata a partire dal 24 gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 esclusivamente in modalità telematica a mezzo PEC intestata all'interessato e inviata all'indirizzo PEC iscrizioni@pec.unilink.it

2. La domanda deve essere redatta in lingua italiana e si compone del:

- a. modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto (Allegato 1);
- b. *curriculum vitae* debitamente sottoscritto;
- c. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- d. ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della procedura ivi compreso le pubblicazioni.

3. I documenti di cui al comma secondo devono essere inviati esclusivamente in formato PDF con un'unica PEC.

4. Nel caso l'interessato utilizzi una PEC intestata a una terza persona fisica o a una società, vi deve essere l'espressa dichiarazione che l'invio viene fatto in nome e per conto dell'interessato.

5. Non verranno accolte le domande:

- a. caratterizzate dalla mancanza o illeggibilità di anche uno solo dei documenti di cui alle lettere “a”, “b” e “c” del comma secondo;
- b. la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti di cui alla lettera “a” e “b” del comma secondo;
- c. caratterizzate dalla presenza di anche uno solo dei documenti di cui alle lettere “a”, “b”, e “c” in



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1998

formato diverso dal PDF;

- d. inviate oltre i termini previsti ovvero in modalità diversa o a un indirizzo diverso rispetto a quello indicato nel primo comma del presente articolo o da un indirizzo PEC non intestato all'interessato senza che vi sia l'espressa dichiarazione che l'invio viene fatto in nome e per conto dell'interessato.

6. La Link Campus University procederà ad effettuare verifiche delle autocertificazioni e dei titoli presentati presso enti ed autorità che hanno rilasciato o validato i titoli dichiarati.

7. Si ricorda ai candidati che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è soggetto alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

Art. 6 - Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione sarà nominata con Decreto Rettorale, ai sensi delle vigenti previsioni di legge e successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 7 – Valutazione dei titoli e colloquio

1. La selezione per l'individuazione dei tutor coordinatori si svolge per titoli e colloquio e prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti così ripartiti:

- a. Titoli: fino a un massimo di 50 punti
- b. Colloquio di valutazione: fino a un massimo di 50 punti

2. La Commissione di selezione attribuisce ad ogni candidato i punti riconoscibili in relazione ai titoli autocertificati nell'ambito delle tipologie di titoli appresso elencate

- a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 ovvero di tutor organizzatore o coordinatore nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o dei percorsi di Tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 o di coordinamento dei di tutor dei docenti neoimmessi in ruolo (punti 6);
- b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal Ministero dell'istruzione e del merito e della durata di almeno 10 ore (punti 2);
- c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 o di tutor dei tirocinanti per i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, i percorsi di Tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nonché di tutor dei docenti neoimmessi in ruolo (punti 2);
- d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR/MI/MIM ovvero dall'INDIRE o dall'INVALSI (3 punti);
- e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1998

formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, 28 settembre 2007, n. 137 e 10 settembre 2010, n. 249 (punti 6);

- f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca (punti 3);
- g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (da punti 1 a punti 5);
- h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (punti 2);
- i) titolo di dottore di ricerca in didattica (punti 6);
- j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3);
- k) abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia (per ciascun titolo) (punti 6);
- l) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università e le istituzioni AFAM (punti 6);
- m) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) e dell'insegnamento con metodo didattico Montessori (punti 6);
- n) incarico di collaboratore del dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo all'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (punti 6);
- o) funzione strumentale, o incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107, purché concernente la formazione docenti (punti 3).

3. La Commissione procederà alla valutazione dei titoli dei candidati prima dell'espletamento del colloquio, procedendo alla formulazione di una graduatoria di merito dei candidati sulla base del punteggio ottenuto da ciascuno in relazione ai titoli posseduti.

4. Al colloquio saranno ammessi, in base alla graduatoria risultante dalla sommatoria del punteggio conseguito in base alla valutazione dei titoli, un numero di candidati non superiore al doppio rispetto ai posti disponibili.

5. Il colloquio, cui sarà attribuito un punteggio massimo di 50 punti, e si intende superato qualora la/il candidata/o abbia conseguito il punteggio di almeno 28 punti su 50 consiste in una intervista strutturata volta a saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e a verificare il progetto di lavoro degli aspiranti Tutor Coordinatori. Nel corso del colloquio si valuterà altresì il percorso professionale del docente, valutandone la congruità rispetto al ruolo di Tutor Coordinatore.

6. La data ed il luogo di svolgimento dei colloqui saranno pubblicati sul sito Internet dell'Università all'indirizzo <https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi> con almeno 3 giorni di anticipo. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per i candidati ammessi.

7. L'assenza al colloquio è considerata come rinuncia alla procedura di selezione quale ne sia la causa.

Art. 8 – Informazioni e comunicazioni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1998

1. Tutte le informazioni relative alla presente procedura, ivi compresa la convocazione al colloquio verranno pubblicate alla pagina internet <https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi>.
2. La pubblicazione di tutti gli avvisi sul sito internet dell'Università nella pagina internet indicata al comma precedente ha valore di notifica agli interessati; nessuna comunicazione verrà inviata ai candidati.
3. Le eventuali comunicazioni che potranno essere inviate agli indirizzi *mail* inseriti nella documentazione avranno il mero scopo di facilitarli nel seguire la procedura ma non saranno in alcun modo sostitutive degli avvisi pubblicati sul sito internet dell'Università che rappresenta l'unico strumento di comunicazione ufficiale dell'Ateneo. Rimane, pertanto, onere dell'interessato verificare la propria posizione attivandosi con le modalità e nei termini previsti.

Art. 9 – Graduatorie finali

1. La graduatoria è data dalla sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio. Le graduatorie finali saranno approvate con apposito Decreto Rettorale e pubblicate sul sito internet dell'Università sulla pagina internet <https://www.unilink.it/ateneo/bandi-e-concorsi>.
2. A parità di punteggio prevale il candidato con la minore età anagrafica.
3. Dalle suddette graduatorie, l'Università attingerà secondo l'ordine di merito sino alla concorrenza dei posti di cui all'art. 1 del presente Bando.
4. La graduatoria ha validità quadriennale e vi si potrà attingere per eventuali sostituzioni o surroghe, fino ad esaurimento.
5. I candidati utilmente collocati in graduatoria, e nel limite dei posti disponibili, verranno chiamati a svolgere l'attività entro il termine che sarà comunicato dalla Università.
6. Concluse le procedure di valutazione, l'Università comunicherà la graduatoria all'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di pertinenza affinché autorizzi l'esonero totale dei vincitori.
7. Nel termine comunicato dalla Università l'interessato dovrà presentare i documenti e gli attestati richiesti dall'Università, compreso il decreto di esonero totale rilasciato dall'Amministrazione dove presta servizio; se nel citato termine, per qualunque causa, l'interessato non presentasse la documentazione, l'Università potrà chiamare il candidato che segue nella graduatoria di merito.

Art. 10 - Orario di servizio

1. L'orario di servizio svolto dai *tutor* presso le istituzioni scolastiche di appartenenza è organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o postid, ed assicurare l'unicità del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe.
3. L'orario di servizio da effettuare dai soggetti posti in posizione di esonero totale presso il Centro è quello stabilito per il personale amministrativo del Centro, con partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici.
4. Sono fatti salvi dal limite massimo eventuali incarichi di insegnamento attribuiti dal Centro in ragione di specifici bandi.

Art. 11 – Avvertenze

1. L'Università si riserva, in ogni fase dell'iscrizione, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “LINK CAMPUS UNIVERSITY”

Numero Registro: Decreto Rettorale 1998

rese dal candidato, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato dovrà pertanto fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui nella documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione, al recupero degli eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati, che non saranno in nessun caso rimborsati.

2. Ai fini giuridici ed interpretativi, fa fede esclusivamente il presente Bando. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia allo Statuto dell'Università e ai Regolamenti di Ateneo e alla normativa statale applicabile.

3. Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Russo.

Art. 12 - Informativa e *privacy*

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., si informa che i dati personali forniti dai candidati e dalle candidate saranno trattati in osservanza alle disposizioni di legge in materia di tutela della *privacy*. L'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dall'Università ai sensi del. 13 del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs 101/2018 è pubblicata sul sito <https://www.unilink.it/privacy/>

2. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università nella persona del suo rappresentante legale. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Vincenzo Iellamo (*mail: rdp@unilink.it – pec lcu@pec.unilink.it*).

Roma, 24 gennaio 2025

Il Rettore
Prof. Carlo Alberto Giusti